

(N. 587)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SPEZZANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1954

Soppressione degli articoli 131, 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, « Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di territori montani » stabilisce: « I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri Enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione di progetto, prescritto dal Comitato forestale ». Il successivo articolo 131, precisa: « Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi degli Enti, l'Ispettorato forestale stabilirà la somma da impiegarsi in opere di miglioramento del patrimonio rustico degli Enti stessi ». E l'articolo 133 dispone: « Tale importo non potrà superare il 25 per cento del ricavato dal taglio ». Per l'articolo 134, infine: « Le somme così fissate saranno depositate presso la tesoreria delle provincie a disposizione della Amministrazione forestale ».

Le attribuzioni demandate ai Prefetti ed alle tesorerie delle provincie a norma del soprascritto articolo 134, vennero devoluti, in forza dell'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ai Consigli pro-

vinciali della economia. Soppressi questi con decreto-legge luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dette attribuzioni sono passate alle Camere di commercio industria ed agricoltura.

In forza di dette norme, dunque, i Comuni e gli altri Enti, escluse le società anonime, debbono versare alle Camere di commercio industria e agricoltura, sul prezzo di vendita dei boschi, una percentuale che può raggiungere il 25 per cento, cioè un quarto dell'intero prezzo. Detta somma dovrebbe poi essere dai competenti Ispettorati forestali impiegata per il miglioramento del patrimonio rustico degli Enti. Evidentemente queste disposizioni colpiscono in massima parte i Comuni montani normalmente proprietari di boschi, la cui vendita rappresenta, spesso, se non la unica, certo la preminente entrata.

Considerando poi, come sopra abbiamo rilevato, che la somma da mettere a disposizione degli Ispettorati agrari può raggiungere il 25 per cento, ed in moltissimi casi lo ha raggiunto, non occorrono molte parole per dimostrare la eccessiva gravosità della stessa e, quindi, il rilevante danno per i Comuni.

Ma vi è di più: secondo alcune informazioni, circa 4 miliardi, versati dai Comuni, non sono stati ancora utilizzati. Anche sotto questo riguardo il danno è evidente.

Nella Camera di commercio di Cosenza — e Cosenza non è una delle provincie più ricche di boschi — sono depositati da anni e non non vengono impiegati 135 milioni.

Eppure la miseria e la disoccupazione dei Comuni interessati è davvero allarmante.

Dalle surriportate disposizioni di legge appare chiaro, infine, come tutti i poteri per la pratica destinazione ed il reale impiego di dette somme siano affidati agli Ispettorati forestali, mentre i Comuni e gli altri Enti restano al di fuori di tutto, quasi fossero degli estranei e non, invece, i proprietari delle somme e dei beni, per il miglioramento dei

quali le dette somme debbono essere spese. Si verifica così, nei pochi casi in cui le somme vengono impiegate, che si eseguono lavori meno urgenti e meno utili, mentre si trascurano altri la cui realizzazione sarebbe indispensabile.

Tutto ciò è evidentemente un assurdo e priva, anche in questo campo, i Comuni della propria autonomia.

Si consideri inoltre che, mentre la recente nostra legislazione mira a difendere ed aiutare, attraverso varie vie, i Comuni montani in considerazione delle particolari difficili condizioni, le disposizioni surriportate rappresentano un ostacolo a tutto ciò.

È evidente, dunque, la necessità di sopprimere le summenzionate norme di legge, come si propone con il presente disegno.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli articoli 131, 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono soppressi.